

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dal decreto legge n. 112/2008 convertito con legge del 6 agosto 2008 n. 133.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

1. La Direzione Generale, sentite le unità organizzative interessate, accertata l'impossibilità di corrispondere alle esigenze avanzate con il personale dipendente in servizio presso l'Azienda, valuta, in funzione delle attività programmate e delle disponibilità di budget, l'esigenza di affidare le collaborazioni esterne; verifica inoltre la tipologia delle professionalità necessarie con le finalità delle aree di attività, dei programmi, dei progetti in essere e programmati.
2. L'Ufficio Servizi Contabili verifica la disponibilità di bilancio, ed esprime parere favorevole sulla compatibilità della spesa prevista con i limiti imposti dalla legge.

Art. 3 - Individuazione delle professionalità

1. Ravvisata la necessità di procedere, sarà predisposto apposito avviso contenente i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Azienda, o previsti dalla legge;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) il compenso per la prestazione adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato il termine per la presentazione dei curriculum e delle relative offerte, ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4 - Procedura comparativa

1. Attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione, saranno valutati i curricula ricevuti.
2. Ogni singolo curriculum sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, l'espletamento di un colloquio o la presentazione di proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 5 – Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.7, commi 6, 6-bis e 6-quater, del decreto legislativo n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organi di valutazione e controllo strategico previsti dagli artt. 35 e ss. Del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali da attribuirsi in caso di urgenza, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non superi € 20.000,00, oltre IVA, secondo quanto disposto dall'art. 56 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 (Regolamento gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) riguardante la fornitura di servizi in economia delle Camere di Commercio.

4. Nel caso in cui le prestazioni richieste riguardino oggetti o materie di particolare delicatezza o rilevanza, in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati, qualora nessun altro sia in grado di fornire consulenza con tale grado di specializzazione, gli incarichi saranno attribuiti su base fiduciaria. La scelta dovrà essere dettagliatamente motivata sia in ordine alla peculiarità dell'oggetto, sia in ordine alle qualità professionali dell'incaricato e delle sue specifiche competenze. In particolare, a titolo esemplificativo, potranno essere affidati incarichi su base fiduciaria, e quindi senza previa procedura comparativa, per assistenza legale e richiesta di pareri in materia giuridica, per i quali si configura la sussistenza di elementi di carattere specificatamente fiduciari.

Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 lett. h) dello Statuto, provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
3. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore Generale, unitamente al Responsabile del Servizio o del Settore interessato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, e in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a



- quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, verrà richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, verrà richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
 4. Il Responsabile del Servizio o del Settore interessato verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8 - Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3, si da adeguata pubblicità tramite il sito dell'Azienda Speciale Fiera.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. I contratti di collaborazione sono efficaci solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale, del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, così come previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 02/02/2009